




RIFIUTI E NON RIFIUTI nelle attività:

- **manifatturiere**

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

10 GIUGNO 2020

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

ecocamere

1



Contenuto della sessione

Principi generali – definizioni – normativa

Classificazione ed esclusioni

Sottoprodotti (DM 264/2016)

EOW (cessazione di status di rifiuto)

Rifiuti e obblighi

Le attività di gestione dei rifiuti: smaltimento e recupero

Controlli e Sanzioni

ecocamere

2

attività
MANIFATTURIERE



L'attività di un sistema economico è ripartita in tre grandi settori:

- il **settore primario**, che comprende l'agricoltura, le foreste, la zootecnia e la pesca;
- il **settore secondario**, che identifica le **attività dell'industria manifatturiera**, l'industria estrattiva (in molte classificazioni, tuttavia, il settore estrattivo, in quanto riguarda la terra, è incluso nel settore primario), la produzione di energia e le costruzioni;
- il **settore terziario**, relativo all'insieme dei *servizi*, il cui numero è in continua espansione: commercio, trasporti, turismo, libere professioni, pubblica amministrazione, attività creditizie e intermediazione finanziaria.

ecocamere

3

attività
MANIFATTURIERE



Settore che si distingue **tra grande e piccola impresa**, nelle prime vi è un organo esecutivo, nelle seconde vi è solo la figura dell'imprenditore.

Il cuore del settore secondario è costituito dall'industria manifatturiera, il grande comparto che produce beni di consumo durevole come le auto, gli elettrodomestici ecc. Che hanno alimentato i mercati del consumo di massa soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. Questo sotto-settore, che puntava su prodotti fortemente standardizzati a prezzi sempre più bassi, è stato protagonista degli ultimi cinquant'anni di sviluppo economico. Oggi, i mercati di massa appaiono saturi e le imprese d'avanguardia nel settore manifatturiero rovesciano la logica che ha presieduto al processo di industrializzazione e puntano sulla personalizzazione del prodotto, sull'atto di consumo come esperienza unica e così via. Il **prodotto industriale**, in questa nuova fase, **ha sempre più il carattere di** (o anche di) **un servizio**. Questo processo, che assimila prodotto e servizio, viene detto **convergenza**.

ecocamere

4

attività
MANIFATTURIERE



Settore che si suddivide in:

- **Metallurgia.** Il settore metallurgico è specializzato nella lavorazione dei metalli. Uno dei principali prodotti dell'industria metallurgica è l'acciaio.
- **Chimica.** Il settore chimico si occupa della produzione di sostanze impiegate nelle altre attività industriali. Uno dei principali prodotti dell'industria chimica è la plastica.
- **Metalmecchanica.** L'industria metalmecchanica si occupa della produzione i veicoli, automobili e macchinari pesanti.
- **Industria tessile.** L'industria tessile è specializzata nella produzione dei tessuti e dei capi di abbigliamento.
- **Industria agroalimentare.** L'industria agroalimentare si occupa della trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti alimentari per la grande distribuzione.
- **Edilizia.** Nel settore edile sono comprese tutte le attività di costruzione degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture (strade, ferrovie, ecc.).

ecocamere

5

attività
MANIFATTURIERE



ATTENZIONE a

In dottrina troviamo la definizione di **lavorazione industriale o artigianale**: intendendo qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio (amministrativo, finanziario, turistico, spettacolo, pulizia....), purché tale lavorazione industriale o artigianale sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

ecocamere

6

Codice Ambientale

D.lgs. 152/2006



D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006)

entrato in vigore 29 aprile 2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:

D.lgs. 205 del 2010 (in vigore dal 25/12/2010) recepisce la direttiva europea 2008/98/CE
Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue (Nuovo elenco europeo dei rifiuti)

Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue (Caratteristiche di pericolo rifiuti /
Sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce)

LEGGE 28/12/2015, n. 221 Misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali in vigore dal 2 febbraio 2016

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'art. 194-bis semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri

ecocamere

7


Codice Ambientale

D.lgs. 152/2006



ecocamere

8



9

Produttore

Art. 183, c. 1, lett. f) D.lgs. 152/2006 , modificato dalla L. 125 del 6 agosto 2015

E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' stata modificata la definizione giuridica di produttore iniziale di rifiuti estendendola al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti.

ecocamere

10

Produttore



Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- **Iscritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA'** (art. 188 D.lgs. 152/06).

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

eComcamere

11



Oneri

Se il produttore di rifiuti speciali consegna i propri rifiuti a un soggetto non autorizzato alla gestione (recupero o smaltimento) può essere sanzionato perché concorre al **reato di gestione illecita del rifiuto**.

Confermato più volte dalla Corte di Cassazione.

Divieti

- Divieto di abbandono**
- Divieto di vendita o cessione di rifiuti (a soggetti non autorizzati) (es pallets o pneumatici fuori uso).**
- Divieto di trasporto dei propri rifiuti dal luogo di produzione in assenza di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (es. trasporto di batterie esauste da una sede all'altra della stessa Impresa o Ente)**

eComcamere

12

Rifiuto



Art. 183 del D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010:

comma 1, lett. a) -> E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

comma 1 lett. b) -> viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

Art. 184-ter, comma 1 D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Un **rifiuto cessa di essere tale**, quando è stato **sottoposto ad un'operazione** di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa **i criteri** specifici, da adottare nel rispetto delle **seguenti condizioni**:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

ecocamere

13

Esclusioni



Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Sono esclusi:

▪ le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio ...,

.....

▪ i sottoprodotti di origine animale,

▪ le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002,

▪ i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

▪

ecocamere

14

Sottoprodotti

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

- che soddisfa le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- che rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.



a) sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria

ecocamere

15

Definizione

di

Gestione

e

Raccolta

Rifiuti

Gestione

la **raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento**, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati (**mod. dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014**).

Raccolta

il **prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta**, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (**mod. dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015**).



ecocamere

16



Responsabilità

nella **Gestione** dei **Rifiuti**

Il conferimento dei rifiuti DEVE ESSERE FATTO A SOGGETTO AUTORIZZATO (dal trasportatore al gestore [recuperatore/smaltitore] finale).

In caso contrario il produttore/detentore concorre con essi nel reato di gestione non autorizzata.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento,

il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque, ma deve conferirlo **o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia autorizzato** a recuperare o smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a recuperare o a smaltire altri rifiuti giacché l'assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico conferito equivale a mancanza di autorizzazione.

ecocamere

17



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006

I rifiuti sono classificati:

Classificazione

D.lgs. 152/2006

- secondo l'origine in:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - rifiuti non pericolosi
 - rifiuti pericolosi

Ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs. 152/2006

è Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i **criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Assimilazione

Rifiuti urbani

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

ecocamere

18

Rifiuti assimilabili agli urbani

(art. 195 comma "e")



Sono rifiuti che in base a criteri quali-quantitativi definiti (attualmente) dai comuni attraverso regolamento, sono gestiti nella stessa modalità dei rifiuti urbani.

Ciò comporta:

- Tariffazione a quantità
- Non c'è gestione amministrativa (registro, **formulario** e MUD)

attenzione

In particolare:

- la tariffazione è determinata dal comune sulla base della quantità, tipologia di rifiuti conferiti e dimensioni economiche del produttore
- la riduzione della tariffa è sempre determinata dal comune ed è definita in base alle quantità di assimilati avviati dal produttore direttamente al recupero

ecocamere

19

Rifiuti assimilabili agli urbani

(art. 195 comma "e")



Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani -> il servizio di raccolta è svolto dal servizio pubblico, quindi:



Il Comune determina i criteri di assimilazione per i rifiuti recuperabili.



Tuttavia il produttore ha comunque libertà di scegliere un gestore terzo, facendo conservare al rifiuto le caratteristiche di speciale.

In tal caso, sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

ecocamere

20

ARERA

Autorità per l'energia
elettrica il gas e il
sistema idrico



Le nuove competenze sui rifiuti attribuite all'ARERA (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) dalla legge di bilancio 2018

Ad ARERA spettano anche compiti di regolazione tariffaria in materia di rifiuti.

L'ARERA con le delibere 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif e 226/2018/R/Rif ha avviato **un procedimento per l'adozione dei provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati:**

- metodo tariffario
- criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento
- modalità di approvazione delle tariffe definite dall'Ente di governo d'ambito ottimale.

Nelle more della definizione delle nuove regole tariffarie, Arera ha comunicato il 10/5/2018 che continua ad applicarsi il regime vigente prima della legge 205/2017.

ecocamere

21

Attribuzione codici EER



L'**esatta attribuzione del codice CER** è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un soggetto (impianto o stabilimento) debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

ecocamere

22

**Cosa fa
l'Impresa quando è
produttrice di Rifiuti**



ADEMPIMENTI

Deve:

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

ecocamere

23

**Classificare
Codificare
un
Rifiuto**



Lo strumento che viene utilizzato per **classificare - codificare** un rifiuto è l'Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all'individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto.

In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo HP ad esso attribuite.

Quando il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo ben codificato o tra i codici elencati per un certo processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto si passa alla **caratterizzazione** dello stesso.

ecocamere

24

Caratterizzare

un Rifiuto



Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

1. si descrivere il processo di origine,
2. le materie prime utilizzate,
3. le sostanze con cui può essere entrato in contatto,
4. le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

ecocamere

25

Analisi sui Rifiuti



L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere a effettuare una nuova analisi.

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore,

per il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente eseguire, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

ecocamere

26

Deposito Temporaneo



Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

Per luogo di produzione si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.

CANTIERE: all'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito. Quindi attenzione ai vari subappalti che vengono effettuati

I rifiuti (pericolosi e non) devono essere gestiti con cadenza almeno trimestrale o quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, oltre alla disciplina delle sostanze pericolose (per i pericolosi) e le norme per l'imballaggio e l'etichettatura sempre per i pericolosi.

Il produttore deve essere in grado di dimostrare, ai fini del rispetto temporale e/o quantitativo, la data di produzione del rifiuto, rendendole rilevabili attraverso registri di carico e scarico o registri di cantiere.

ecocamere

27

Il deposito temporaneo



Disciplina COVID 19

Approvato con legge di conversione il DL 18/2020 (Cura Italia) il 24/04/2020 l'art. il deposito temporaneo:

Il deposito è consentito fino ad un massimo quantitativo di 60 mc di rifiuti, di cui 20 mc pericolosi ed il limite temporale massimo non può avere una durata superiore ai 18 mesi.

ecocamere

28

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Che cosa è ->

il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi *
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....,

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale,

3) chi effettua attività di recupero e smaltimento,

4) chi effettua attività di intermediazione.

Chi è escluso ->

1) i produttori:

• di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 C.c.).

•* le imprese agricole di cui all' art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi,

•* i soggetti esercenti attività ricadenti nell' ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,

2) soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

* Norme contenute nel Ddl
'GREEN ECONOMY' del
22/12/2015, in vigore dal 2
febbraio 2016



ecocamere

29

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico..

Tali **annotazioni** devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi e le 2 t di pericolosi **possono adempiere all' obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche **tramite le associazioni imprenditoriali interessate**, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell' impresa copia dei dati trasmessi.



ecocamere

30

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Ubicazione ->

tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore.



Conservazione ->

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;

unica eccezione per la discarica, i cui registri vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il Modello ->

da utilizzare è quello previsto al **DM 1 aprile 1998 n. 148**, dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:

1. Modello A per produttori, trasportatori e gestori

Il registro si **acquista in cartoleria** ->

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.

ecocamere

31

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il **registro può essere anche informatico** -> cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; **anche in questo caso il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative**, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare con il nome dell'impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.



Vidimazione ->

Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere **vidimato prima** del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

Vidimati dalla CCIAA di competenza.

Si utilizzano fogli numerati (formato A4).

Il Costo ->

per la vidimazione è pari ad E.25.

Composizione ->

Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è **composto** da un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell'impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell'unità locale dell'impresa (ubicazione dell'esercizio); attività dell'impresa: produttore...; data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.

Disponibilità ->

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all'autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.

ecocamere

32

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)

Scarico – Carico – del n Formulario n del Rif. operazioni di carico n	Caratteristiche del rifiuto a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod. () recupero cod.	Quantità Kg Litri Metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Sede C.F. Iscrizione Albo n.	Annotazioni

33

**REGISTRO
DI CARICO
E SCARICO**

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico



• Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

• Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione).

34

REGISTRO DI CARICO E SCARICO



Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.

Mancata conservazione

•Nel caso in cui i registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica non vengono consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

•In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

ecocamere

35

FORMULARIO



D.lgs. 152/06 art. 193 comma 1 - Durante il trasporto effettuato da Enti/Imprese i rifiuti sono accompagnati da formulario.

D.lgs. 152/06 art. 193:

comma 4 - Le disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

comma 4 bis - Le disposizioni non si applicano nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) [*i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135*], effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

ecocamere

36

FORMULARIO



Circolare agosto 1998

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulta, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

ecocamere

37

FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia di entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia rifiuti.



I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La **vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere **emessi da apposito bollettario a ricalco** conforme alla norma;
- 2) qualora siano **utilizzati strumenti informatici**, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono **predisposti da tipografie autorizzate** dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) **riportano indicazione degli estremi** dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) **la vendita da parte** del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) **sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che **il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato** nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

ecocamere

38

FORMULARIO

Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto. Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (**la quarta copia**) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.



In caso di mancata ricezione della **quarta copia del formulario** nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

La copia conforme del formulario (consuetudine fra gli addetti ai lavori) non risponde a nessuna indicazione nella norma.

Di recente il **Ministero, con nota pubblicata** nel proprio sito <http://www.minambiente.it/pagina/quesiti>,

ha fornito un importante chiarimento sulle procedure di **formazione, trasmissione e conservazione dei documenti in formato digitale** (quarta copia del formulario) su richiesta di un' Impresa e anche su richiesta di Confindustria.

ecocamere

39

FORMULARIO



La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **l'art. 194-bis** (Semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri),

al **comma 3** dispone che è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario prevista dal comma 2 dell'art. 193, **anche mediante posta elettronica certificata (PEC).**

ecocamere

40

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 1/2	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del/../.. (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:
	<p>(1) Produttore/Detentore: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del/../..</p> <p>(2) Destinatario: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del/../..</p> <p>(3) Trasportatore del rifiuto: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del/../..</p> <p>Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di</p> <p>Annotazioni</p>
	<p>(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione Codice Europeo:/..... Stato fisico: (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:</p>

41

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 2/2	<p>(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche</p> <p>(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:) (-) Peso da verificarsi a destino.</p> <p>(7) Percorso (se diverso dal più breve):</p> <p>(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)</p>
	<p>9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....* FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*</p> <p>(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: Targa rimorchio: Data/ora inizio trasporto: del /.../.....</p> <p>(11) - Riservato al destinatario Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per seguente quantità (Kg o litri): (-) respinto per le seguenti motivazioni:</p> <p>Data/...../..... FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*</p>

42

FORMULARIO



- Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

ecocamere

43

SOTTOPRODOTTI



Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Dpr del 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (art. 4)

ecocamere

44

SOTTOPRODOTTI



Qualsiasi sostanza od oggetto

che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

non rientra nell'ambito dei rifiuti

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

All'adozione di tali **criteri** si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria

ecocamere

45



Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore ->
quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni** è a carico
di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere

46

SOTTOPRODOTTI -> DM 264/2016



il Regolamento definisce:

- alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006,
- la sussistenza dei requisiti sostanziali per qualificare un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto .

Il regolamento si rivolge:

a tutti i settori produttivi dai cui processi si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotto, non solo a quelli interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1.

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo.

IMPORTANTE

Restano ferme le disposizioni specifiche adottate per la gestione di particolari tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo. (Art.3 DM 264/2016).

ecocamere

47

SOTTOPRODOTTI



Elementi caratterizzanti

Schede tecniche

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo


Iscrizione al registro sottoprodotto -> www.elencosottoprodotto.it

ecocamere

48

Costruiamo un percorso

Lavorazione del legno (processo di produzione dell'impresa)
 Oltre a produrre i **prodotti**,
 si ha una produzione di uno scarto come ad esempio **truciol di legno**



In quanto detentore: mi disfo, ho l'intenzione, ho l'obbligo di disfarmi? -> **RIFIUTO**

- come tale li gestisco,
- **applico la severa normativa** relativa a questi ultimi

↓ **RECUPERO**
 ↓ **SMALTIMENTO**

Ho un'alternativa?
 Posso considerarli dei -> **SOTTOPRODOTTI** ?

- Ottengo effetti positivi per l'ambiente,
- diminuisco la produzione di scarti da recuperare / smaltire e
- di conseguenza l'utilizzo di materie prime vergini.

ALTRI PROCESSI PRODUTTIVI

COME CON QUALI STRUMENTI QUALI REGOLE

ecocamere

